

Allegato II

Schema di decreto legislativo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente la disciplina dell'attività di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Visto il regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849;

Visto il regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

Vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, dalla direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2019 e dall'articolo 38 del citato regolamento (UE) 2023/1113;

Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, recante attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006;

Visto il decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 125 recante modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 2015/849, nonché attuazione della direttiva (UE) 2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio e finanziamento del territorio e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, ed in particolare gli articoli 30, comma 2, lettera d), 32 e 33;

Vista la legge [...], recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2022-2023 e in particolare l'articolo 18 recante principi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e per l'attuazione della direttiva (UE) 849/2015 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113;

Visto il decreto legislativo [...], del [...], recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del [...];

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Al Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 1, comma 2, la lettera ff) è soppressa.
2. All'articolo 1, comma 2, la lettera ff-bis) è soppressa.

3. L'articolo 1, comma 2, lettera g), è sostituito dal seguente: "conti correnti di corrispondenza e rapporti ad essi assimilabili: conti tenuti dalle banche per il regolamento dei servizi interbancari e gli altri rapporti comunque denominati, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari per il regolamento di transazioni per conto dei clienti degli enti corrispondenti, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;"
4. L'articolo 1, comma 2, lettera m), è sostituito dal seguente: "conti di passaggio: rapporti di corrispondenza transfrontalieri, intrattenuti tra intermediari bancari e finanziari, utilizzati per effettuare operazioni in nome proprio e per conto della clientela, inclusi i rapporti per lo svolgimento di operazioni in cripto-attività o trasferimenti di cripto-attività;"
5. All'articolo 1, comma 2, lettera t), dopo le parole "mezzi di pagamento" sono aggiunte le parole "o di cripto-attività".
6. All'articolo 1, comma 2, lettera ll), sono soppresse le seguenti parole: "che non si esaurisce in un'unica operazione".
7. All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera mm) è aggiunta la seguente: "mm-bis) servizi per le cripto-attività: i servizi quali definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 16) del regolamento (UE) 2023/1114;"
8. All'articolo 1, comma 2, la lettera qq) è soppressa.
9. All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: "m-bis) cripto-attività: cripto-attività quale definita all'articolo 3, paragrafo 1, punto 5), del regolamento (UE) 2023/1114, tranne quando rientra nelle categorie di cui all'articolo 2, paragrafi 2, 3 e 4, di tale regolamento o è altrimenti qualificata come fondi;"
10. All'articolo 1, comma 2, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente: "rr): indirizzo auto-ospitato: un indirizzo auto-ospitato quale definito all'articolo 3, punto 20, del regolamento (UE) 2023/1113;"
11. All'articolo 3, comma 2, dopo la lettera v) è aggiunta la seguente: "z) i prestatori di servizi per le cripto-attività come definiti all'articolo 3, paragrafo 1, punto 15), del regolamento (UE) 2023/1114, autorizzati in Italia alla prestazione di tali servizi, ad eccezione del servizio di consulenza sulle cripto-attività."
12. All'articolo 3, comma 5, le lettere i) e i-bis) sono soppresse.
13. All'articolo 9, comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: "f-bis) prestatori di servizi per le cripto-attività di cui all'articolo 3, comma 2, lett. z);"

Art. 2

(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. Dopo l'articolo 16 è inserito il seguente: "Art. 16-*bis* (Individuazione e valutazione dei rischi associati ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato). 1. I prestatori di servizi per le cripto-attività individuano e valutano il rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo associato ai trasferimenti di cripto-attività diretti a o provenienti da un indirizzo auto-ospitato. 2. I prestatori di servizi per le cripto-attività adottano i presidi e attuano i controlli e le procedure necessarie a mitigare tali rischi e applicano misure di attenuazione commisurate ai rischi individuati. Tali misure comprendono una o più delle misure seguenti: a) misure basate sul rischio per identificare il cedente o il cessionario di un trasferimento effettuato da o verso un indirizzo auto-ospitato o il titolare effettivo di tale cedente o cessionario, anche facendo affidamento su terzi, e verificarne l'identità; b) richiesta di informazioni aggiuntive sull'origine e sulla destinazione delle cripto-attività trasferite; c) un monitoraggio continuo e rafforzato delle operazioni dirette a o provenienti da indirizzi auto-ospitati; d) qualsiasi altra misura volta ad attenuare e gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, nonché il rischio di mancata attuazione e di evasione delle sanzioni finanziarie adottate dall'Unione europea, nei casi di cui agli articoli 4 e 4-ter del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e successive modificazioni, ovvero con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze nei casi di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto."

2. All'articolo 17, comma 1, lettera b), dopo le parole "trasferimento di fondi" sono aggiunte le parole "o di cripto-attività" e le parole "regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio" sono sostituite dalle parole "Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 n. 1113".

3. All'articolo 24, comma 5, lettera b), alla fine sono aggiunte le seguenti parole: "o che comportano l'esecuzione di servizi per le cripto-attività con un intermediario bancario o finanziario corrispondente di un Paese terzo;"

4. All'articolo 25, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "2-*bis*. I prestatori di servizi per le cripto-attività che decidono di porre fine ai rapporti di corrispondenza per motivi connessi alla politica di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo documentano e registrano la loro decisione. 2-*ter*. I prestatori di servizi per le cripto-attività tengono conto delle informazioni di cui al comma 2 al fine di determinare, in funzione della valutazione del rischio, le misure appropriate da adottare per attenuare i rischi associati all'intermediario bancario o finanziario corrispondente".

Art. 3

(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

1. All'articolo 62, comma 7, le parole "regolamento (UE) n. 2015/847" sono sostituite dalle parole "Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 n. 1113".

2. All'articolo 70, commi 1, 2 e 3, le parole "regolamento (UE) n. 2015/847" sono sostituite dalle parole "Regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023 n. 1113".

Art. 4

(Modifiche a disposizioni vigenti)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e gli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231" sono sostituite dalle seguenti: "Gli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, e gli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231";

b) le parole "anche in valuta virtuale ovvero" sono soppresse.

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole "a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2, agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), e agli operatori non finanziari di cui all'articolo 3, comma 5, lettere i) e i-bis), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231" sono sostituite dalle seguenti: "a) agli intermediari bancari e finanziari di cui all'articolo 3, comma 2 e agli altri operatori finanziari di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e d), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231".

Art. 5

(Clausola di invarianza)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 6

(Entrata in vigore e disposizioni transitorie e finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le relative disposizioni si applicano a decorrere dal 30 dicembre 2024.

2. Fino alla scadenza del periodo transitorio come determinato ai sensi del comma 1 dell'articolo 44 del decreto legislativo [...], n. [...] [*recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114*] ai soggetti che operano in conformità a quanto ivi previsto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 2, lett. ff), ff-bis) e qq) e 3, comma 5, lett. i) e i-bis) del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, nonché le

disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, e 2, comma 1, del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, nei testi vigenti prima del 30 dicembre 2024.